CAMERA DEI DEPUTATI N. 1931-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **ROCCHETTI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAPALOZZA

Annunziata l' 11 aprile 1951

Modificazione dell'articolo 32 della legge 23 maggio 1950, n. 253

Presentata alla Presidenza il 4 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 32 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sulle locazioni conferisce al proprietario di un immobile occupato in forza di provvedimento di requisizione della legge 15 marzo 1943, n. 107, o di altro titolo non locativo di natura temporanea, il diritto di adire il Pretore e di far da lui stabilire con ordinanza la data di cessazione dell'occupazione e il pagamento sino al rilascio, di un equo corrispettivo.

L'onorevole Capalozza propone di aggiungere, all'attuale testo dell'articolo, due precisazioni. La prima, che la procedura da seguire avanti il Pretore è quella degli articoli 30 e 31 della stessa legge; la seconda che, la controversia può essere definita con ordinanza solo nel caso che non vi sia contestazione sulla natura del rapporto da parte dell'intimato comparso.

È sembrato alla Commissione che entrambe le precisazioni siano da respingersi. La prima, perché il procedimento di che trattasi è, per la sua stessa struttura, da ricondursi sotto la categoria dei procedimenti monitori e quindi non sotto la disciplina degli articoli 30 e 31 della legge locatizia, ma sotto quella degli articoli 657 e seguenti del Codice di procedura civile, con la conseguenza che la mancata comparizione dell'intimato autorizza la convalida della intimazione. Il che non si avrebbe con il richiamo alla diversa procedura secondo il suggerimento dell'onorevole Capalozza.

La seconda delle precisazioni proposte la Commissione ha creduto egualmente di respingere soprattutto perché di nessuna utilità. Essa avrebbe invero soltanto un contenuto formale perché è ovvio che l'ordinanza possa essere emessa dal Pretore solo se non vi sia contestazione sulla natura del rapporto; giacché, sorgendo questa, il Pretore non può che rimettere le parti avanti il giudice competente per valore, il quale deciderà con sentenza.

ROCCHETTI, *Relatore*

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 32 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è modificato come appresso:

« Nell'ipotesi di immobili occupati in virtù del provvedimento di requisizione previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107, o di altro titolo non locativo di natura temporanea, dipendente o non dalle contingenze della guerra o dello sfollamento, il proprietario può agire nei confronti dell'occupante per ottenere la disponibilità dell'immobile, con la procedura di cui agli articoli 30 e 31.

« La relativa controversia è attribuita alla cognizione del pretore del luogo dove è situato l'immobile.

« Se non vi sia contestazione sulla natura del rapporto da parte dell'intimato comparso, il pretore fissa con ordinanza avente efficacia di titolo esecutivo, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, la data di cessazione dell'occupazione. Determina, inoltre, qualora già non risulti stabilito e comunque non appaia adeguato, un equo corrispettivo che sino a tale data l'occupante deve corrispondere al proprietario, senza che da ciò derivi un rapporto di locazione.

« Se l'occupante non provvede al pagamento di tale corrispettivo, il proprietario può ottenere dal pretore il rilascio immediato dell'immobile ».